

**Commissione CeNSU - INU - SIU sulla “Riforma della Disciplina Urbanistica”
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane**

Elaborazione della scheda a cura di:
Pierguido Morello

1. Nome Regione: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

2. Legge urbanistica vigente:

“Territorio e Paesaggio” – Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/212899/legge_provinciale_10_luglio_2018_n_9.aspx

3. Dati di base del territorio provinciale.

Superficie (kmq)	<i>complessiva</i>	7.400,43 kmq
	<i>urbanizzata(a)</i>	148,38 kmq
Popolazione (ab)	1991	440.508
	2001	462.999
	2011	504.643
	2019	533.439
Suolo consumato (ha)	2019 (b)	20.566,78 ha

Fonte: Dati Istat – Dati ISPRA

(a) Aree zonizzate nei piani urbanistici comunali per insediamenti e viabilità

(b) ISPRA

Suddivisione amministrativa

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Provincia (al 2020).

	Province o altre unità subregionali	Città Metropolitane	Comuni
Numero complessivo	1	-	116
Superficie		-	
Popolazione		-	
Eventuali suddivisione in zone omogenee		-	
Eventuali suddivisioni subcomunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			2 (a)
Numero Comuni compresi		-	
Numero Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			95
Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti < 50.000			20
Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti < 100.000			-
Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti < 250.000			1
Numero Comuni con popolazione > 250.001 abitanti			-

(a) I due comuni maggiori, Bolzano e Merano, hanno le circoscrizioni

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

I 116 comuni sono aggregati in:

- **Consiglio dei Comuni** (L.P. 8.02.2010, n. 4) quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali.
- **8 Comunità comprensoriali** (L.P. 20.03.1991, n. 7, Ordinamento delle comunità Comprensoriali, modificata e completata nel 2020), *quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, con lo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico.*
- **17 Località centrali e ambiti di integrazione** (DPP 7.05.2020, n. 17 - Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole” - art. 3 - Località centrali con ambiti di integrazione). *Le località centrali sono distribuite in modo da garantire alla popolazione distanze ragionevoli dai vari livelli di strutture e servizi esistenti, assicurando al contempo alle strutture e ai servizi medesimi un bacino di utenza adeguato.*
- **32 Ambiti funzionali** ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della LP 9/2018 (DGP 28.04.2020, n. 303) che disciplina la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, la quale supporta i comuni nella valutazione dei piani e progetti per interventi di trasformazione urbanistica e paesaggistica del territorio comunale. Sono ambiti ai quali si intende fare riferimento anche per la pianificazione comunale in forma associata nell'eleborazione del programma di sviluppo comunale territorio e paesaggio (PSCTP).

Normativa di riferimento

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa provinciale sul governo del territorio.

	Principi dichiarati	Obiettivi espliciti
<p>Norma provinciale di riferimento</p> <p>Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 – Territorio e Paesaggio</p>	<p>La legge disciplina la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il governo del territorio e il contenimento del consumo del suolo (Art. 1).</p>	<p>All'Art. 2 definisce la finalità di garantire:</p> <p>a) alla popolazione un'elevata qualità di vita e di lavoro;</p> <p>b) una pianificazione territoriale funzionale allo sviluppo sociale ed economico sostenibile del territorio urbano e rurale con particolare considerazione delle esigenze del capoluogo della Provincia;</p> <p>c) la tutela e la valorizzazione del paesaggio e delle risorse territoriali naturali;</p> <p>d) la valorizzazione dello spazio pubblico al fine di creare luoghi di incontro dove può generarsi "comunità", dove si realizza coesione sociale creando qualità urbana e ambientale;</p> <p>e) la protezione dai pericoli naturali e la loro prevenzione;</p> <p>f) l'incentivazione della competitività di tutti i settori economici;</p> <p>g) la valorizzazione del territorio rurale in considerazione delle esigenze particolari dell'agricoltura e della silvicoltura;</p> <p>h) il miglioramento della qualità di vita tramite la disponibilità di servizi di vicinato di qualsiasi tipo e di servizi collettivi essenziali su tutto il territorio;</p> <p>i) la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e della qualità insediativa, l'utilizzo efficiente delle aree già urbanizzate e la promozione di una struttura insediativa compatta per evitare la dispersione edilizia;</p> <p>j) la disponibilità di infrastrutture per formazione, cultura e ricreazione;</p> <p>k) l'incentivazione di abitazioni economicamente accessibili;</p> <p>l) il soddisfacimento delle esigenze di mobilità e di comunicazione della popolazione;</p> <p>m) il contenimento del consumo di suolo e di energia e l'incentivazione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.</p>

La LP 9/2018 ha sostituito e abrogato la precedente “Legge urbanistica” (LP 13/1997) e quella della “Tutela del paesaggio” (LP 16/1970).

Anche se la LP 9/2018 è relativamente recente ha già subito quattro aggiornamenti legislativi.

La LP 9/2018 è entrata in vigore solo il 01.06.2020 per permettere di elaborare e approvare le numerose disposizioni attuative. Le principali riguardano:

- Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo (DPP 31/2018)
- Registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali (DGP 130/2019)
- Uso dell'energia da fonti rinnovabili (DPP 13/2020)
- Prestazione energetica nell'edilizia e bonus energia (DPP 16/2020)
- Ambiti funzionali (DGP 303/2020)
- Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole (DPP 17/2020)
- Regolamento in materia edilizia (DPP 24/2020)

7. Principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Tematica	Riferimento normativo	Obiettivo dichiarato	Livello di pianificazione interessato	Modalità / meccanismi previsti
Sussidiarietà/ Governance multilivello	LP 18/2017 – Riordino degli enti locali	La legge stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa ai fini di: <ol style="list-style-type: none"> a) garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità di sviluppo e livelli minimi uniformi delle prestazioni pubbliche ... ; b) valorizzare l'autonomia dei Comuni, attribuendo ad essi il maggior numero possibile di funzioni e servizi pubblici, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; c) riordinare le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali, mantenendo in capo alla Provincia quelli di rilevanza sovracomunale o provinciale e le funzioni di programmazione, di coordinamento e di vigilanza; d) valorizzare le forme collaborative intercomunali; e) intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni ... 	Provincia Comuni	La Provincia garantisce l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali, e in generale delle risorse dei Comuni, al fine dell'ottimale svolgimento delle funzioni e dei servizi a essi attribuiti, tenendo conto delle forme di collaborazione intercomunale. Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l'opportunità di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa.
	LP 9/2018	La legge persegue il principio di sussidiarietà trasferendo ai comuni molte competenze prima in capo alla provincia	Provincia Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Istituisce la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio per dare supporto ai comuni nella valutazione dei piani e progetti (art. 4) e istituisce il registro degli esperti per la Commissione (art. 8) • Conferma il Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio,

				<p>già prevista dalla precedente normativa, con funzioni consultive e di supporto ai comuni nella valutazione dei progetti più rilevanti (art. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppa ulteriormente il sistema informativo paesaggio e territorio (SIPAT) di supporto ai comuni e i cittadini (art. 7) • Stabilisce che il Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP) definisca il perimetro dell'area insediabile all'esterno del quale la competenza è in capo alla Provincia, mentre all'interno è ampiamente delegata ai Comuni (artt. 17 e 51)
Rigenerazione urbana	LP 9/2018 – Art. 17/c.6c	Prevede che con regolamento di esecuzione siano stabiliti criteri per <i>“incentivare la rigenerazione urbana e gli interventi di ristrutturazione urbanistica e il rinnovo edilizio, anche aumentandone l'efficienza energetica e la qualità architettonica, privilegiando l'accessibilità pedonale, ciclabile e col trasporto pubblico, aumentando la permeabilità dei suoli; a tal fine possono essere previste misure per incentivare e rendere economicamente più attrattivo l'utilizzo di immobili esistenti...”</i>	Provincia Comuni	-
	LP 9/2018 – Art. 30	Individuare zone di riqualificazione urbanistica in cui è necessario effettuare interventi urbanistici organici e coordinati, ai fini della valorizzazione del tessuto insediativo esistente.	Provincia Comuni	Per le zone di riqualificazione urbanistica deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanistico, un piano di attuazione denominato Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU) con il possibile concorso di risorse pubbliche e private.
Politiche per i centri storici	LP 9/2018 Art. 26 Art. 19/c.9	Valorizzazione patrimonio edilizio esistente	Provincia Comuni	<p>Conservazione e restauro degli edifici di interesse storico-artistico, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, tutela e valorizzazione del tessuto urbano storico, della rete viaria e degli spazi ineditati, nonché riqualificazione delle destinazioni d'uso che lo caratterizzano.</p> <p>La Giunta provinciale istituisce il fondo di riutilizzo per incentivare il riuso degli immobili esistenti, compensando, i costi maggiori iniziali di acquisizione ed edificazione innanzitutto per la realizzazione di spazio abitativo per la popolazione residente. Il fondo di riutilizzo serve al contenimento del consumo di suolo attraverso il riutilizzo di immobili abbandonati.</p>

<p>Consumo di suolo</p>	<p>LP 9/2018 – Art. 17</p>	<p>Principio del contenimento del consumo di suolo: <i>“Per consumo di suolo si intendono gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione”</i></p>	<p>Provincia Comuni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il consumo di suolo all'esterno dell'area insediabile non connesso all'attività agricola può essere ammesso esclusivamente se è necessario e se non sussistono alternative economicamente ed ecologicamente ragionevoli, mediante interventi di riuso, recupero, adeguamento o densificazione degli insediamenti esistenti, anche ricorrendo all'espropriazione di immobili non utilizzati in conformità agli obiettivi della pianificazione comunale ... • L'area insediabile è perimetrata nel programma di sviluppo comunale e comprende le aree già urbanizzate e le aree previste dal piano comunale per il territorio e il paesaggio, da destinare allo sviluppo degli insediamenti nel periodo di validità del programma. • Salvo diversa disposizione espressa dalla presente legge, nelle aree naturali e agricole non sono ammessi interventi di nuova costruzione o mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti degli edifici. La demolizione di edifici esistenti e la loro ricostruzione sono ammesse nella stessa posizione o ad una distanza non superiore a 40 metri e con la stessa destinazione d'uso ...
<p>Abusivismo</p>	<p>LP 9/2018 – Titolo VI</p>	<p>Vigilanza, responsabilità e sanzioni</p>	<p>Provincia Comuni</p>	<p>La Vigilanza sull'attività di trasformazione del territorio (Art. 86) è esercitata dal Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici e alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Spetta alla Provincia la vigilanza sulle attività di modifica dei beni paesaggistici, l'adozione dei provvedimenti cautelari più idonei ad assicurare la tutela del paesaggio e il potere sostitutivo, in caso di inerzia o ritardo dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Il/la titolare del titolo abilitativo e il/la committente sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, nonché, unitamente al direttore/alla direttrice dei lavori e al costruttore/alla costruttrice, della conformità delle opere alle modalità esecutive o alle prescrizioni previste nel titolo abilitativo (Art. 87).</p> <p>La legge provinciale distingue in dettaglio tra i vari interventi e casi di abusivismo/difformità definendo anche i diversi provvedimenti/sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 88) • Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (Art. 89) • Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (Art. 90) • Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA o dalla CILA

				<p>(Art. 91)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo (Art. 92) • Annullamento del permesso di costruire, del piano attuativo o del piano comunale da parte della Provincia (Art. 93) • Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato (Art. 94) • Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo (Art. 95) • Ritardato od omesso versamento del contributo di intervento (Art. 96) • Mancata occupazione od occupazione abusiva di abitazioni riservate ai residenti (Art. 97) • Lottizzazione abusiva (Art. 98) • Interventi non autorizzati su beni paesaggistici (Art. 99) • Rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica (Art. 100) • Esecuzione d'ufficio dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi (Art. 101)
Assetto agricolo e forestale	LP 9/2018 – Art. 13	Valorizzazione del territorio rurale Tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole	Provincia	<ul style="list-style-type: none"> • Il suolo naturale è tutelato per esigenze paesaggistiche, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale, per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola. • La pianificazione paesaggistica definisce, delimita e disciplina le categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole Le principali categorie di destinazione ai sensi della presente legge sono: <ul style="list-style-type: none"> - verde agricolo; - bosco; - prato e pascolo alberato; - pascolo e verde alpino; - zona rocciosa e ghiacciaio; - acque.
	LP 9/2018 – Art. 37	Attività agricola	Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • È considerata attività agricola l'attività dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e del coltivatore diretto, anche in forma associata, di collaborazione interaziendale o di reti di imprese ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33... • All'interno e al di fuori dell'area insediabile possono essere realizzati fabbricati rurali nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola. I fabbricati rurali costituiscono parte inscindibile dell'azienda agricola. Ai fini del dimensionamento dei fabbricati rurali sono determinanti il tipo di attività agricola effettivamente esercitata e, ad eccezione dell'apicoltura, anche la dimensione delle superfici coltivate ... • Se l'azienda agricola è gestita dal proprietario/dalla proprietaria di un

				<p>maso chiuso, nei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola può essere esercitata un'attività economica secondaria...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'imprenditore agricolo/l'imprenditrice agricola o un coltivatore diretto/una coltivatrice diretta è proprietario/proprietaria di un maso chiuso ... può realizzare nella sede dell'azienda agricola una volumetria massima complessiva di 1.500 m³ con destinazione d'uso residenziale. ... La volumetria realizzata presso la sede dell'azienda agricola con destinazione d'uso residenziale non può essere distaccata dal maso chiuso • Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di altre aziende agricole l'attività di ospitalità è ammissibile esclusivamente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo) ...
Politiche per la casa	LP 9/2018 - Titolo III – Urbanistica Capo III – Abitazioni per residenti	Incentivazione di abitazioni economicamente accessibili	Provincia Comuni	<p>Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale (art. 38)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianificazione ..., una quota non inferiore al 60 per cento della volumetria con destinazione residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione d'uso, deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ... • Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribuzione ampia e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case, in deroga alle disposizioni della presente legge, il 100 per cento della volumetria con destinazione residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento della destinazione d'uso deve essere vincolata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ...
				<p>Abitazioni riservate ai residenti (Art. 39)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le abitazioni riservate ai residenti ... devono essere occupate da persone che non siano ... proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia ... o hanno il loro posto di lavoro in un Comune della provincia.. Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato dall'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata. • Le abitazioni riservate ai residenti possono anche essere utilizzate come case albergo per lavoratori, scolari, studenti o persone con disabilità, nonché come comunità alloggio, alloggi protetti ovvero abitazioni realizzate da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane o messe a disposizione di scolari o studenti. • I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai residenti ..., a prezzo calmierato ... nonché con-

				<p>venzionate ... e aggiornano l'elenco ...entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia per la vigilanza (AVE) verifica che l'elenco sia pubblicato e aggiornato correttamente. <p>Abitazioni a prezzo calmierato (Art. 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato riservate ai residenti è rilasciato a condizione che il soggetto interessato si impegni, nell'atto unilaterale d'obbligo ... a percepire i prezzi di vendita e i canoni di locazione nella misura stabilita dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni. • Il canone di locazione non potrà superare l'ammontare del canone di locazione provinciale ... • Il prezzo di vendita è stabilito in base ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> - costo dei terreni; - costo di costruzione di cui all'Art. 80; - oneri di urbanizzazione; - spese generali, ivi incluse le spese progettuali; - costi preliminari e di finanziamento.
	<p>LP 13/1998 Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata</p>	<p>Finalità</p> <ul style="list-style-type: none"> • la costruzione, l'acquisto, il recupero e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti a più basso reddito; • la costituzione di proprietà abitativa per ampi strati della popolazione tramite l'agevolazione della costruzione, dell'acquisto e del recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario; • la messa a disposizione di terreno edificabile tramite l'agevolazione dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di terreno edificabile per l'edilizia abitativa agevolata; • il recupero per fini abitativi del patrimonio edilizio esistente; • il risparmio energetico e l'uso 	<p>Provincia Istituito per l'edilizia sociale (IPES)</p>	<p>L'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) ha 13.405 alloggi e il 6,6% delle famiglie risiede in un alloggio pubblico. A Bolzano gli alloggi dell'Ipes sono 6.020 e quelli del Comue 710, quindi il 13,5% delle famiglie risiede in un alloggio pubblico.</p> <p>L'IPES sta completando il programma per la realizzazione di oltre 3 mila alloggi concentrati per due terzi nei 5 comuni maggiori.</p> <p>Un numero simile agli inquilini di alloggi pubblici, abita in affitto in alloggi privati e percepisce il sussidio casa erogato dai servizi sociali.</p> <p>Le famiglie che negli ultimi 20 anni hanno percepito un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto e/o il recupero della prima casa sono state quasi 2 mila all'anno.</p> <p>Complessivamente gli importi liquidati dalla Provincia per le varie tipologie di contributi (IPES, accesso alla prima casa, acquisto e urbanizzazione di terreni di edilizia agevolata, recupero convenzionato, agevolazioni concesse sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato, ecc.) sono state pari negli ultimi 10 anni a una media di 143 milioni all'anno.</p> <p>La legislazione sulla casa ha origine con la LP 15/1972 di recepimento della L.865 e prevedeva che tutte le nuove aree di espansione fossero ripartite al 50% tra edilizia privata e edilizia agevolata (invece di aree totalmente destinate all'edilizia residenziale pubblica o all'edilizia priva-</p>

		<p>di fonti energetiche alternative nel settore dell'edilizia abitativa agevolata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il finanziamento alla proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio tramite misure di sostegno aggiuntive. 		<p>ta). La quota dell'edilizia agevolata è poi salita al 60%, a cui si è aggiunto con la LP 1/1978 (di recepimento della L.10/1977) l'obbligo di convenzionare il 60% dell'edilizia privata. Superando in tal modo oltre l'80% di destinazione dell'edilizia residenziale per edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Questo sistema ha reso possibile, assieme ai consistenti finanziamenti pubblici di dare risposta al fabbisogno abitativo ed è stato sostanzialmente confermato con la nuova legge territorio e paesaggio.</p>
Perequazione/ Compensazione	LP 9/2018 – Art. 19	Recuperare parte dell'aumento del valore di mercato degli immobili generato da atti pianificatori relativi a zone residenziali miste e zone turistiche all'esterno dell'area insediabile.	Comuni	<p>Il recupero avviene al momento della richiesta di titolo abilitativo (anche parziale) e può avvenire anche con cessione di aree, esecuzione di opere di urbanizzazione e messa a disposizione di alloggi a prezzo calmierato.</p> <p>I proventi sono vincolati all'edilizia agevolata, alla realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato, al risanamento dei centri storici, a interventi di riuso e rigenerazione, a opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</p>
	LP 9/2018 – Art. 20	Il Comune può stipulare, nei limiti previsti da questa legge, accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo, oppure da prevedere in sede di approvazione dell'accordo.	Comuni	<p>Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità ed adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, e riportano la specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica.</p> <p>Negli accordi urbanistici possono essere previste le seguenti prestazioni o controprestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessione o permuta di immobili o diritti reali, oppure creazione o cessione di diritti edificatori all'interno delle zone edificabili; • realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a carico del privato; • esecuzione di misure di risanamento o di compensazione ambientale o paesaggistica; • compensazione in denaro; • messa a disposizione di abitazioni a prezzo calmierato. <p>Prima della stipulazione dell'accordo urbanistico deve essere acquisito un parere dell'ufficio provinciale competente in materia di estimo o da un/una professionista abilitato/ abilitata con stima asseverata circa il valore di mercato delle prestazioni previste dall'accordo.</p> <p>La stipulazione dell'accordo urbanistico deve contenere comunque anche la motivazione rispetto al valore urbanistico aggiunto.</p> <p>Gli accordi sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione.</p>
Sicurezza del territorio	LP 9/2018 – Art. 55	Protezione dai pericoli naturali e loro prevenzione	Comuni Provincia	<p>I Comuni redigono i piani delle zone di pericolo (PZP) nel rispetto delle linee guida emanate dalla provincia. La scala dei PZP è di grande dettaglio, praticamente la stessa dei piani urbanistici.</p>

				<p>Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali. Ove la situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata la redazione di piani delle zone di pericolo sovracomunali.</p> <p>Sulla base di tale normativa già presente nella precedente legge urbanistica su 116 comuni, 61 hanno il PZP in vigore, 4 in fase di approvazione, 38 hanno completato l'elaborazione e sono in fase di valutazione tecnica, 10 in elaborazione e solo 3 in fase di avvio dei lavori. Il PZP in vigore è premessa per l'approvazione del PSCTP.</p>
Sostenibilità/ Valutazione	LP 17/2017	Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti	Comuni Provincia	<p>La legge provinciale costituisce recepimento e attuazione delle direttive europee e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Istituisce il Comitato ambientale quale organo tecnico consultivo della Giunta provinciale per la valutazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e dei progetti da sottoporre a VIA.</p> <p>Disciplina la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per piani e programmi, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per progetti, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la procedura di approvazione cumulativa per i progetti esentati dalle procedure di VIA e di AIA, ma soggetti a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell'amministrazione provinciale in materia ambientale.</p>
	LP 9/2018 – Art. 41/c. 5	Valutazione ambientale strategica	Comuni Provincia	<p>Per gli strumenti soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della LP 17/2017, il rapporto ambientale preliminare è inviato al momento dell'avvio del procedimento di pianificazione. Il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma; le consultazioni e il coinvolgimento dei Comuni limitrofi avvengono contemporaneamente alle consultazioni sul piano o programma adottato ai sensi della presente legge.</p>
Dotazioni territoriali essenziali	LP 9/2018 Art. 18/c.1 e 21/c.1	Garantire servizi di vicinato e servizi collettivi essenziali su tutto il territorio	Provincia Comuni	<p>I Comuni garantiscono le dotazioni territoriali e funzionali minime necessarie per il raggiungimento di un livello adeguato di qualità insediativa. I Comuni assicurano altresì le ulteriori opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</p> <p>La Provincia disciplina con norme regolamentari le dotazioni territoriali e funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità edilizia ed urbanistica degli insediamenti e delle attività produttive e dei servizi, tenendo conto degli abitanti serviti e dell'utenza di riferimento, nonché dei requisiti di qualità prestazionale dei</p>

				servizi medesimi.
Politiche sociali	LP 13/1991 Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano	I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere della popolazione, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.	Provincia Comunità Comprensoriali Comuni	Piano sociale provinciale L'ultimo piano sociale approvato è del 2009. All'inizio del 2020 sono stati avviati i lavori per la definizione del nuovo piano sociale provinciale attraverso un processo partecipativo con il coinvolgimento dei partner che operano nel settore. Tra le tante prestazioni erogate vi è il sussidio casa che nel 2019 ha riguardato oltre 12 mila beneficiari per un importo di 38 milioni.
Partecipazione/ Concertazione/ Negoziazione	LP 9/2018 – Art 51	Partecipazione e concertazione	Comuni	I Comuni elaborano il programma di sviluppo comunale in un procedimento pubblico che garantisca la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e dei gruppi di interessi. Il programma di sviluppo comunale è elaborato ponderando gli indirizzi di sviluppo dei Comuni limitrofi, che sono acquisiti nel procedimento di valutazione ambientale strategica.
Politiche energetiche	LP 9/2018 – Art. 21/c.3.c	Contenimento consumo di energia e incentivazione utilizzo energia da fonti rinnovabili	Provincia Comuni	Con regolamento di esecuzione sono emanate norme in materia edilizia per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia e alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché per attuare le relative direttive europee; a tal fine sono previsti anche incentivi urbanistici consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni minime, ma anche per raggiungere prestazioni superiori, sia in caso di recupero energetico attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia in caso di nuove costruzioni. Dal 2003, da quando è stato introdotta la certificazione CasaClima, gli alloggi con certificazione Gold, A, B o C sono stati 14.292. Le certificazioni CasaClima C riguardano soprattutto edifici esistenti perché ormai da circa 10 anni il livello B è diventato obbligatorio per legge.
Paesaggio	LP 9/2018 Titolo II – Paesaggio	Tutela e valorizzazione del paesaggio • Per “paesaggio” si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. • La Provincia riconosce nel paesaggio un bene vulnerabile che necessita di un intervento	Provincia Comuni	La legge definisce le categorie di “Beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico” oggetto di tutela paesaggistica, individuati e disciplinati tramite la pianificazione paesaggistica in considerazione del loro notevole interesse pubblico, ai quali si aggiungono le Aree tutelate per legge (ex Galasso). Inoltre stabilisce che: • il suolo naturale è tutelato per esigenze paesaggistiche, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale, per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola • la pianificazione paesaggistica definisce, delimita e disciplina le cate-

		pubblico regolatorio di tutela e valorizzazione.		<p>gorie di destinazione delle superfici naturali e agricole: verde agricolo; bosco; prato e pascolo alberato; pascolo e verde alpino; zona rocciosa e ghiacciaio; e acque</p> <p>La pianificazione paesaggistica è sovraordinata agli altri strumenti di pianificazione e avviene tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le linee guida per il paesaggio; • il piano paesaggistico. <p>Tutti i 116 comuni della provincia hanno un piano paesaggistico comunale elaborato dalla Provincia alla stessa scala del Piano urbanistico comunale e di recente armonizzato con questo. In futuro l'aggiornamento dei piani paesaggistici comunali potrà avvenire con il programma comunale di sviluppo territorio e paesaggio, che oltre alle tutele dovrà pianificare lo sviluppo del paesaggio, del verde e della aree libere.</p>
Mobilità	LP 9/2018 Art. 51/c.5.f	Il soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione	Comuni	Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende tra i suoi elaborati anche un programma di mobilità e di accessibilità che definisca le strategie, gli obiettivi, le misure e il cronoprogramma per la limitazione del traffico motorizzato, l'incentivazione della mobilità ciclopedonale e l'incentivazione della connettività su percorsi brevi tramite usi promiscui.
Qualità insediativa	LP 9/2018 Art. 18/c.4	Raggiungimento di un'elevata qualità insediativa	Provincia Comuni	<p>La Provincia e i Comuni tramite gli strumenti di pianificazione e gli organi consultivi perseguono, con un'attenzione particolare agli spazi di uso collettivo, la manutenzione rispettivamente il raggiungimento di un'elevata qualità insediativa in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la qualità architettonica e paesaggistica degli interventi pubblici e privati; • la sintonia degli interventi con il contesto urbano e paesaggistico e con la topografia naturale del territorio; • la interconnessione e la continuità ed accessibilità degli spazi pubblici e del verde urbano; • la valorizzazione della circolazione pedonale e ciclabile e la connessione intermodale con il trasporto pubblico; • la maggior tutela possibile della salute pubblica dagli effetti dell'elettrosmog, degli inquinanti ambientali, dei gas di scarico e dell'inquinamento acustico.

Terminologia

8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa provinciale in riferimento all'attività di governo del territorio.

Strumenti	Termine usato	Articolo di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano provinciale	<i>Piano strategico provinciale (PSP)</i>	LP 9/2018 – Art. 43	<p>Il piano strategico provinciale (PSP), da approvarsi con legge provinciale, è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia definisce, coerentemente con le strategie europee e nazionali, gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione territoriale, per garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, territoriali, ambientali, sociali, culturali, economiche, agricole e forestali, per mettere a disposizione alloggi economicamente accessibili nonché per accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale. Il PSP stabilisce gli indirizzi e le direttive della pianificazione di settore ...</p> <p>Gli elementi costitutivi del piano strategico provinciale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la relazione illustrativa dello stato di fatto; • la definizione dei principi fondamentali per il coordinato sviluppo socio-economico e culturale della popolazione nel territorio provinciale, nonché la definizione dei principi per assicurare un indirizzo coordinato al governo del territorio; • la definizione degli obiettivi e degli strumenti per l'attuazione del piano e l'elenco degli ambiti e settori per i quali sono previsti piani di settore. <p>Il LEROP - Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale – elaborato secondo quanto previsto dal Capo II della LP 13/1997 e approvato con legge provinciale del 18.02.1995 dovrà essere rielaborato.</p>
		LP 9/2018 – Art. 44	<p>L'articolo definisce il Procedimento di approvazione del piano strategico provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione da parte della Giunta provinciale • Pubblicazione per 30 giorni e entro 90 giorni presentazione di osservazioni e proposte • Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione i Comuni esprimono il loro parere motivato • Contemporaneamente alla pubblicazione, il progetto del piano è inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché entro 120 giorni formuli eventuali osservazioni. • Approvazione da parte della Giunta provinciale, sentita la Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, e trasmissione con il relativo disegno di legge al Consiglio provinciale • Alla scadenza di dieci anni dall'entrata in vigore la Giunta provinciale sottopone al Consiglio provinciale la delibera di conferma o rielaborazione • Al più tardi alla scadenza di 20 anni dall'entrata in vigore del piano strategico va eseguito un nuovo procedimento di pianificazione e approvazione
	<i>Linee guida per il paesaggio (LGP)</i>	LP 9/2018 – Art. 45	<p>La Provincia assicura che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori paesaggistici espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.</p> <p>La pianificazione paesaggistica:</p>

	Piano paesaggistico (PP)		<ul style="list-style-type: none"> • effettua la ricognizione del territorio mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, imprese dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni; • analizza le dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché effettua la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; • delimita, in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio, determinati ambiti paesaggistici, definisce per ciascun ambito specifiche prescrizioni d'uso e di gestione e determina adeguati obiettivi di qualità; • effettua la ricognizione di aree compromesse o degradate e determina gli interventi di recupero e riqualificazione nonché altri interventi di valorizzazione paesaggistica ed ecologica nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. <p>La pianificazione paesaggistica è sovraordinata agli altri strumenti di pianificazione e avviene tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le linee guida per il paesaggio; • il piano paesaggistico.
		LP 9/2018 – Art. 46	<p>Le linee guida per il paesaggio (LGP) definiscono, sulla base di analisi dello stato di fatto, gli obiettivi di sviluppo a livello provinciale e le misure per la loro realizzazione con riguardo alla protezione, alla valorizzazione e allo sviluppo della natura e del paesaggio in riferimento ai diversi contesti paesaggistici del territorio provinciale.</p> <p>Le linee guida per il paesaggio determinano gli indirizzi vincolanti e i contenuti minimi dei piani paesaggistici.</p> <p>Le linee guida natura e paesaggio in Alto Adige, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 3147 del 02/09/2002, che costituiscono il piano di settore del LEROP in materia di paesaggio, dovranno essere rielaborate.</p>
		LP 9/2018 – Art. 47	<p>Il piano paesaggistico (PP) riguarda il territorio comunale o ambiti sovracomunali. Contenuti del piano sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione e rappresentazione degli immobili e delle aree assoggettate a tutela paesaggistica; • la delimitazione e rappresentazione delle aree naturali e agricole, in considerazione delle esigenze dell'utilizzo agro- e silvicolturale; • la definizione di specifiche prescrizioni di tutela e d'uso per gli immobili e le aree; • l'individuazione delle misure indispensabili per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio; • l'individuazione delle aree soggette a tutela, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, della conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica; • l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. <p>Attualmente tutti i comuni dell'Alto Adige hanno un Piano paesaggistico comunale elaborato e approvato dalla Provincia in base alla LP 16/1970. Tutti i 116 piani paesaggistici comunali, elaborato alla stessa</p>

			scala del Piano urbanistico comunale, sono stati di recente armonizzati con i piani urbanistici.
		LP 9/2018 – Art. 48	<p>L'articolo definisce il Procedimento di approvazione del piano paesaggistico, che fa riferimento al procedimento di approvazione del PSCTP, con due differenze sostanziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il procedimento di approvazione del piano paesaggistico o della relativa variante è avviato dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Il procedimento di approvazione della variante del piano paesaggistico può essere avviato anche su iniziativa della Giunta comunale. • La Provincia può stipulare con il Comune un accordo di pianificazione, che definisce le modalità di elaborazione, adozione e approvazione congiunta dei contenuti del piano paesaggistico negli strumenti di pianificazione comunale. <p>La legge 13/1997 all'art. 11 prevedeva che gli insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate, come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, vengano sottoposti nel piano urbanistico a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale. Oltre la metà dei comuni hanno provveduto all'elaborazione e approvazione della tutela degli insiemi nei loro comuni.</p> <p>Con la nuova legge provinciale territorio e paesaggio gli insiemi ora rientrano tra i beni soggetti a tutela paesaggistica, però la loro individuazione e disciplina rimane in capo ai comuni e si applica il procedimento di approvazione dei piani di attuazione.</p>
	<i>Piani di Settore (PdS)</i>	LP 9/2018 – Art. 49	<p>I piani di settore (PdS) perseguono gli obiettivi, osservano i principi e si conformano alle direttive del piano strategico provinciale; essi possono riguardare anche solo parti limitate del territorio provinciale. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano strategico provinciale.</p>
		LP 9/2018 – Art. 49	<p>L'articolo definisce il Procedimento di approvazione dei Piani di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La proposta del piano di settore, deliberata dalla Giunta provinciale è pubblicata per la durata di 30 giorni. Durante questo periodo chiunque può presentare osservazioni. • Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, i Comuni territorialmente interessati esprimono il loro parere motivato, tenuto conto delle osservazioni e proposte ricevute. • La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, e approva il piano, definendone il periodo di validità. • La delibera di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Piano Intercomunale Piano Comunale Piano operativo	<i>Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP)</i>	LP 9/2018 – Art. 51	<p>I Comuni, preferibilmente in forma associata, elaborano il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP) quale strumento di programmazione a lungo termine per lo sviluppo del territorio e del paesaggio comunale. Esso ha una validità di almeno 10 anni. Non sono ammesse varianti puntuali.</p> <p>I Comuni elaborano il programma di sviluppo comunale in un procedimento pubblico che garantisca la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e dei gruppi di interessi.</p> <p>Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti nel programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio sono vincolanti per il piano comunale per il territorio e il paesaggio.</p>

			<p>Il programma di sviluppo comunale è elaborato ponderando con indirizzi di sviluppo dei Comuni limitrofi, che sono acquisiti nel procedimento di valutazione ambientale strategica.</p> <p>Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeconomico per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per l'esercizio delle attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative, tenuto conto delle infrastrutture essenziali come i servizi pubblici, gli spazi pubblici, i mezzi di trasporto, la fornitura di acqua, energia e le reti di telecomunicazioni; • il fabbisogno attuale e lo stato effettivo di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di aree e servizi di interesse pubblico e generale esistenti, dei servizi di vicinato e dei luoghi di lavoro, nonché quanto necessario per lo sviluppo economico e agricolo del territorio; • il censimento degli edifici vuoti e delle aree urbanizzate dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti e la determinazione degli obiettivi e dei termini per il loro riuso; • il censimento degli insiemi; • l'individuazione e delimitazione dell'area insediabile ...; • un programma di mobilità e di accessibilità che definisca le strategie, gli obiettivi, le misure e il cronoprogramma per la limitazione del traffico motorizzato, l'incentivazione della mobilità ciclopedonale e l'incentivazione della connettività su percorsi brevi tramite usi promiscui; • un programma per lo sviluppo del turismo ...; • un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli come iscritte nel sistema informativo agricolo forestale (SIAF), ...; le amministrazioni dei Comuni sul cui territorio si pratica la viticoltura sono tenute a interpellare gli esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti presenti sul territorio comunale; • il periodo di validità e il cronoprogramma per la sua attuazione.
	<p><i>Piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP)</i></p>	<p>LP 9/2018 – Art. 52</p>	<p>Il piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP) definisce i vari utilizzi del territorio in conformità con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunali e il programma di sviluppo comunale. Nel piano comunale sono evidenziate tutte le prescrizioni di rilevanza territoriale e paesaggistica anche di altri strumenti.</p> <p>Il piano comunale ha efficacia a tempo indeterminato. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dell'impostazione generale e delle caratteristiche essenziali del piano, il Comune procede alla sua rielaborazione.</p> <p>Nel piano comunale il Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua le aree e le reti necessarie per le opere essenziali di urbanizzazione ... e ne disciplina l'uso; • effettua la delimitazione e definisce la destinazione delle singole zone urbanistiche con la rispettiva disciplina di edificazione e d'uso...; • individua gli spazi aperti e le aree di verde pubblico; • stabilisce le eventuali parti del territorio comunale per cui il rilascio del titolo abilitativo per interventi di nuova costruzione è subordinato all'approvazione della pianificazione attuativa. <p>Gli elementi costitutivi del piano sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la relazione illustrativa ...; • il piano di zonizzazione urbanistica e paesaggistica in scala 1:5.000 e 1:10.000; • la descrizione delle convenzioni in vigore tra privati o enti e il Comune;


			<ul style="list-style-type: none"> • il piano delle infrastrutture tecniche; • le mappe catastali delle aree interessate da vincoli di inedificabilità su singoli immobili o vincoli preordinati all'esproprio; • le norme tecniche di attuazione del piano ...; • il programma per la realizzazione del piano con il cronoprogramma di attuazione delle misure previste dal piano. <p>Per la previsione di superfici destinate all'esercizio di commercio al dettaglio nelle zone produttive ..., sono necessari: relazione, planimetrie e tutta la documentazione che permetta di valutarne gli impatti occupazionali, sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale, sul territorio e l'ambiente, sulla mobilità, ...</p>
		LP 9/2018 – Art. 52	<p>L'articolo definisce il Procedimento di approvazione del PSCTP e del PCTP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione da parte del Consiglio comunale, sentita la Commissione Comunale territorio e paesaggio. • Pubblicazione per la durata di 30 giorni ... e presentazione osservazioni. ... • Trasmissione delle osservazioni alla ripartizione provinciale competente • Parere la Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio entro 30 giorni • Adozione da parte del Consiglio comunale entro 90 giorni • Approvazione da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni • Pubblicazione sulla Rete Civica dell'Alto Adige e nel Bollettino Ufficiale della Regione. <p>La Giunta provinciale può apportare modifiche motivate necessarie ad assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle prescrizioni del piano strategico provinciale e dei piani di settore; • la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale; • la conformità alle prescrizioni del programma di sviluppo comunale e della pianificazione paesaggistica.
		LP 9/2018 – Art. 53	<p>Per le varianti al PCTP si applica il procedimento dell'approvazione, ma la relativa adozione è di competenza della Giunta comunale.</p> <p>Se riguardano interventi all'interno dell'area insediabile e non incidono sui beni di particolare valore paesaggistico si applica il procedimento di approvazione dei piani di attuazione.</p>
	<i>Piano delle zone di pericolo (PZP)</i>	LP 9/2018 – Art. 55	<p>La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo (PZP). Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali. Ove la situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata la redazione di piani delle zone di pericolo sovracomunali.</p> <p>I Comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle citate linee guida entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale può prorogare tale termine ... In caso di inerzia del Comune, la Giunta provinciale provvede d'ufficio ...</p>
		LP 9/2018 – Art. 55	<p>Il Procedimento di approvazione è lo stesso del PSCTP e del PCTP sentite le ripartizioni provinciali competenti.</p>
Piani attuativi	<i>Piano di</i>	LP 9/2018 – Art. 57	<p>Il piano di attuazione (PdA) viene elaborato per nuove zone miste da destinare e per le aree per le quali</p>

	Attuazione (PdA)		<p>la legge o il piano comunale lo preveda.</p> <p>Con il piano di attuazione viene garantito l'uso e l'allestimento efficiente e di qualità degli spazi pubblici e privati. Il piano di attuazione si basa sull'equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori, nonché degli obblighi a carico del proprietario o assegnatario di assunzione dei costi per l'elaborazione del piano di attuazione, per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di messa a disposizione delle relative aree nonché dell'assunzione di una quota dei costi delle opere necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona. Il piano di attuazione disciplina inoltre il recupero della quota del plusvalore della pianificazione.</p> <p>Il piano di attuazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una rappresentazione in scala non inferiore a 1:500, con: <ul style="list-style-type: none"> - la delimitazione della zona, lo stato di fatto, l'utilizzazione, la planivolumetria degli edifici esistenti; - i principali dati altimetrici, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli accessi, la planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici previsti; - le disposizioni tipologiche, estetiche e costruttive sugli edifici, sugli spazi pubblici e sull'allestimento delle aree verdi; - la rappresentazione delle superfici destinate all'edilizia agevolata; • la relazione illustrativa...; • la situazione catastale e fondiaria; • le norme di attuazione; • uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni; • il plastico in scala non inferiore a 1:500 o una idonea visualizzazione tridimensionale. <p>Il piano d'attuazione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano comunale. Può derogare alle altre prescrizioni previste per la zona nel piano comunale.</p> <p>Con il piano d'attuazione possono essere stabilite le distanze degli edifici all'interno della zona, dai confini della zona e dagli edifici al di fuori della zona. Tali distanze possono essere anche inferiori a quelle stabilite dal piano comunale per la zona interessata o per le zone confinanti, a condizione che siano comunque idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico</p> <p>In sede di approvazione del piano di attuazione il Comune può prevedere che anche gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica possano essere realizzati tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purché il piano contenga precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, estetiche e costruttive.</p> <p>L'incarico per la redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste con una superficie superiore a 5.000 m² o per zone produttive con una superficie superiore a 10.000 m² viene assegnato mediante concorso di progettazione.</p>
	Piano di recupero (PdR)	LP 9/2018 – Art. 58	<p>Per i centri storici i Comuni devono elaborare piani di attuazione denominati Piani di Recupero (PdR). Il PdR può modificare l'assetto esistente dei lotti, delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso e può prevedere la demolizione di edifici esistenti non più compatibili.</p> <p>I PdR per i centri storici sono definiti previo parere della ripartizione provinciale competente in materia di tutela storico-artistica.</p>

			Al piano di recupero si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il piano di attuazione.
	<i>Piano di riqualificazione urbanistica (PRU)</i>	LP 9/2018 – Art. 59	<p>Per le zone di riqualificazione urbanistica deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanistico, un piano di attuazione denominato Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU). Gli interventi di riqualificazione urbanistica possono essere volti ad incentivare la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi pubblici e delle aree verdi e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree già urbanizzate con le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorire il riuso delle aree già urbanizzate e renderne attrattiva la trasformazione; • favorire la densificazione delle aree urbane; • mantenere e incrementare l'attrattività dei quartieri, favorendo la pluralità delle relative funzioni; • riqualificare le connessioni con il contesto urbano. <p>L'attuazione degli interventi previsti nel piano di riqualificazione urbanistica può essere disciplinata da accordi urbanistici.</p> <p>Al piano di riqualificazione urbanistica si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il piano di attuazione e il piano di recupero.</p>
		LP 9/2018 – Art. 60	<p>L'articolo definisce il Procedimento di approvazione dei Piani attuativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione da parte della Giunta comunale, sentita la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. • Pubblicazione per la durata di 30 giorni e presentazione delle osservazioni sulla proposta del piano. • Approvazione del piano di attuazione da parte del Consiglio comunale e nei Comuni con più di 10.000 abitanti da parte della Giunta comunale. • Pubblicazione della delibera di approvazione sulla Rete Civica dell'Alto Adige.
Strumenti regolativi	<i>Regolamento edilizio comunale</i>	LP 9/2018 – Art. 21/c.5	<p>Il Consiglio comunale delibera, in conformità al regolamento edilizio tipo adottato dalla Provincia d'intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento edilizio comunale, che contiene anche le norme sulle modalità costruttive con particolare riguardo alla composizione architettonica, all'igiene, alla sicurezza e alla vigilanza. Il regolamento edilizio comunale definisce inoltre gli interventi da sottoporre alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio e può prevedere ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti previsti dalla presente legge. Il regolamento edilizio tipo è approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, nella quale è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo.</p>

Strumenti di governo del territorio

9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.



10. Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.

Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati/ sottoposti
Province o altro	<i>Piano strategico provinciale (PSP)</i>	Provincia	Consiglio provinciale	Dopo 10 anni lo conferma o lo adegua a nuove esigenze. Dopo 20 anni lo rielabora.	Sì	Programmatica	Definisce principi e obiettivi per assicurare un indirizzo coordinato al governo del territorio e stabilisce indirizzi e direttive per la pianificazione di settore	Coerenza con le strategie europee e nazionali. Indirizzo per il governo del territorio.
	<i>Piani di Settore (PdS)</i>	Provincia	Giunta provinciale	Come il PSP	Sì	Programmatica e regolativa		Osservano i principi e si conformano alle direttive del PSP
	<i>Linee guida per il paesaggio (LGP)</i>	Provincia	Giunta provinciale	Come il PSP	Sì	Programmatica	Stabilisce indirizzi vincolanti e contenuti minimi dei piani paesaggistici	La pianificazione paesaggistica è sovraordinata agli altri strumenti di pianificazione
	<i>Piano paesaggistico (PP)</i>	Provincia Comuni	Giunta provinciale	Come il PSP	Sì	Regolativa	Delimitazione delle aree naturali e agricole e l'individuazione delle aree e immobili soggetti a tutela	La pianificazione paesaggistica è sovraordinata agli altri strumenti di pianificazione.
Comune	<i>Piano delle zone di pericolo (PZP)</i>	Comuni	Giunta provinciale	Nel caso in cui si acquisiscano nuove conoscenze o qualora, per effetto della realizzazione di opere di protezione o di eventi di altro genere, si verificano cambiamenti sostanziali delle situazioni di pericolo, si procede alla modifica del piano delle zone di	Sì	Regolativa	Classifica il territorio a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato e stabilisce gli interventi ammissibili e le misure differenziate per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali	I Comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle linee guida emanate dalla Provincia. Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su eventuali prescrizioni contrastanti del piano comunale.

				pericolo				
	<i>Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP)</i>	Comuni, preferibilmente in forma associata	Giunta provinciale	Almeno 10 anni. Prima della scadenza va rielaborato oppure confermato.	Sì	Programmatica	Strumento di programmazione a lungo termine per lo sviluppo del territorio e del paesaggio comunale	Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti nel programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio sono vincolanti per il piano comunale per il territorio e il paesaggio
	<i>Piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP)</i>	Comune	Giunta provinciale	Il piano comunale ha efficacia a tempo indeterminato. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dell'impostazione generale e delle caratteristiche essenziali del piano, il Comune procede alla sua rielaborazione. Per le varianti al PCTP che riguardano interventi all'interno dell'area insediabile e non incidono sui beni di particolare valore paesaggistico si applica il procedimento di approvazione dei piani di attuazione.	Sì	Regolativa	Strumento conformativo del territorio	Il piano comunale definisce i vari utilizzi del territorio in conformità con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovra-comunali e il programma di sviluppo comunale. Nel piano comunale sono evidenziate tutte le prescrizioni di rilevanza territoriale e paesaggistica anche di altri strumenti.
	<i>Piano di Attuazione (PdA)</i> <i>Piano di recupero (PdR)</i>	Comune L'incarico per la redazione di un nuovo piano di at-	Consiglio comunale	Si modifica quando necessario	Sì, per nuove zone miste da destinare e per le aree per le quali la pre-	Regolativa e progettuale	Con il piano di attuazione viene garantito l'uso e l'allestimento efficiente e di qualità degli spazi pubblici e privati. Il piano di attua-	Il piano d'attuazione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel

	<i>Piano di riqualificazione urbanistica (PRU)</i>	tuazione per zone miste con una superficie superiore a 5.000 m ² o per zone produttive con una superficie superiore a 10.000 m ² viene assegnato mediante concorso di progettazione.			sente legge o il piano comunale lo preveda.		zione si basa sull'equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori, nonché degli obblighi a carico del proprietario o assegnatario di assunzione dei costi per l'elaborazione del piano di attuazione, per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di messa a disposizione delle relative aree nonché dell'assunzione di una quota dei costi delle opere necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona. Il piano di attuazione disciplina inoltre il recupero della quota del plusvalore della pianificazione.	piano comunale. Salvo prescrizioni particolari per singole zone, esso può derogare alle altre prescrizioni previste per la zona nel piano comunale.
	<i>Regolamento edilizio comunale</i>	Comune	Consiglio comunale	-	Sì	Regolativa	Contiene anche le norme sulle modalità costruttive con particolare riguardo alla composizione architettonica, all'igiene, alla sicurezza e alla vigilanza. Definisce inoltre gli interventi da sottoporre alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio e può prevedere ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti previsti dalla presente legge.	Il Consiglio comunale delibera, in conformità al regolamento edilizio tipo adottato dalla Provincia d'intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento edilizio comunale.

11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica provinciale.

Forma di programmazione	Introdotta/ Recepita/ Non prevista	Strumenti richiamati	Note
Programmazione Complessa	LP 9/2018 Art. 30	<i>Zona di riqualificazione urbanistica</i>	<p>1. Sono zone di riqualificazione urbanistica le zone in cui è necessario effettuare interventi urbanistici organici e coordinati, ..., ai fini della valorizzazione del tessuto insediativo esistente, con il possibile concorso di risorse pubbliche e private.</p> <p>2. Nell'individuazione di tali zone devono essere specificati:</p> <p>a) la densità edilizia territoriale riferita all'intera zona;</p> <p>b) le diverse destinazioni d'uso ammesse per la realizzazione degli obiettivi del piano di riqualificazione urbanistica (PRU), con indicazione delle quote minime e massime;</p> <p>c) i criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, atti a garantire in generale la sostenibilità degli interventi.</p>
	LP 9/2018 Art..59	<i>Piano di riqualificazione urbanistica</i>	<p>1. Per le zone di riqualificazione urbanistica ... deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanistico, un piano di attuazione denominato piano di riqualificazione urbanistica (PRU). Gli interventi di riqualificazione urbanistica possono essere volti ad incentivare la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi pubblici e delle aree verdi e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree già urbanizzate con le seguenti finalità:</p> <p>a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate e renderne attrattiva la trasformazione;</p> <p>b) favorire la densificazione delle aree urbane;</p> <p>c) mantenere e incrementare l'attrattività dei quartieri, favorendo la pluralità delle relative funzioni;</p> <p>d) riqualificare le connessioni con il contesto urbano.</p> <p>2. L'attuazione degli interventi previsti nel piano di riqualificazione urbanistica può essere disciplinata da accordi urbanistici.</p>
Programmazione Negoziata	LP 9/2018 Art. 20	<i>Accordi urbanistici</i>	<p>1. Il Comune può stipulare, nei limiti previsti da questa legge, accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo, oppure da prevedere in sede di approvazione dell'accordo.</p> <p>2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità ed adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, e riportano la specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica.</p> <p>3. Negli accordi urbanistici possono essere previste le seguenti prestazioni o controprestazioni:</p> <p>a) cessione o permuta di immobili o diritti reali,... oppure creazione o cessione di diritti edificatori all'interno delle zone edificabili; ...;</p> <p>b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a carico del privato;</p> <p>c) esecuzione di misure di risanamento o di compensazione ambientale o paesaggistica;</p> <p>d) compensazione in denaro;</p> <p>e) messa a disposizione di abitazioni a prezzo calmierato ...</p> <p>4. Prima della stipulazione dell'accordo urbanistico deve essere acquisito un parere dell'ufficio provinciale competente in materia di estimo o da un/una professionista abilitato/abilitata con stima asseverata circa il valore di mercato delle prestazioni previste dall'accordo</p>

12.Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	Comuni < 5.000 abitanti	Comuni 5.001< abitanti < 50.000	Comuni 50.001< abitanti < 100.000	Comuni 100.001< abitanti < 250.000	Comuni > 250.001 abitanti
N° comuni governati da Piano Urbanistico Comunale di vecchia generazione (PUC)	95	20	-	1	-
N. comuni con Piano paesaggistico comunale (PP)	95	20	-	1	-
N. comuni con PUC e PP armonizzati (a)	95	20	-	1	-
N° Piani di nuova generazione approvati (b)	-	1	-	1	-
N° Piani di nuova generazione in fase di elaborazione/approvazione (c)	-	-	-	-	-

(a) Nel corso del 2018 e 2019 tutti i Piani urbanistici comunali (PUC) di iniziativa comunale elaborati secondo la legge urbanistica provinciale (L.P. 13/1997 non più in vigore) e i Piani paesaggistici comunali (PP) di iniziativa provinciale secondo la legge di tutela del paesaggio (L.P. 16/1970 non più in vigore) sono stati sottoposti ad "Armonizzazione grafica del piano paesaggistico e del piano urbanistico comunale con relative norme di attuazione ai sensi dell'art. 133 comma 3 della legge provinciale n. 13 dell'11 agosto 1997". Al fine di garantire un corretto inserimento dei suddetti piani nel nuovo sistema informativo di gestione dei piani territoriali è stato necessario sottoporli ad una preventiva operazione di armonizzazione grafica. Tali operazioni di armonizzazione grafica non costituiscono una modifica sostanziale delle intenzioni pianificatorie del Comune. Sono state anche adeguate e armonizzate le norme dei due piani. L'esito è che tutti i 116 comuni della provincia oggi hanno per il loro territorio un unico piano consultabile nel sistema informativo che riunisce il PUC e il PP (secondo il principio: un territorio=un piano).

(b) I Comuni di Bolzano e di Merano hanno approvato un Masterplan rispettivamente nel 2010 e nel 2018 che si configura come un piano strategico-strutturale, anticipando quanto previsto dalla nuova legge territorio e paesaggio con il Programma di sviluppo comunale territorio e paesaggio.

(c) La nuova legge territorio e paesaggio prevede che tutti i comuni elaborino nei prossimi due anni il PSCTP e poi il PCTP. I lavori per l'elaborazione del PSCTP sono stati avviati in 7 comuni campione (uno per comprensorio) con il sostegno della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia. Con l'entrata in vigore nel 2020 della L.P. 9/2018 anche altri comuni hanno avviato l'elaborazione del PSCTP. Non ci sono però piani approvati.